

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1863)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1971

Modifica dei requisiti di ammissione ai concorsi pubblici per direttore amministrativo di ente ospedaliero, per vice direttore amministrativo, per capo ripartizione e divisione amministrativa, previsti rispettivamente dagli articoli 102, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

ONOREVOLI SENATORI. — Numerosi pubblici concorsi per direttore amministrativo di ente ospedaliero, per vice direttore amministrativo, per capo ripartizione o divisione amministrativa, dopo la recente regolamentazione dei requisiti di ammissione fatta dal nuovo stato giuridico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono risultati deserti e continuano tuttora ad esserlo.

La richiesta da parte del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 del diploma di laurea per l'accesso a queste qualifiche — che rappresentano l'ossatura della direzione amministrativa dell'ente ospedaliero — ha indubbiamente creato una selezione, ai fini dell'afflusso ai concorsi per qualifiche superiori, nell'ambito degli attuali dirigenti ospedalieri, molti dei quali sono in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ma se questo tipo di griglia appare ovviamente giustificato, non altrettanto si può

dire per le modalità del secondo requisito di ammissione ai concorsi in parola, quello relativo all'anzianità ed al tipo del servizio prestato, le cui restrittive articolazioni sembrano ispirarsi più ad una difesa di categoria che all'obiettivo che dovrebbe perseguirsi in questa situazione e cioè quello di assicurare un sufficiente bacino di affluenza a candidati idonei per poter compiere una più adeguata selezione.

Considerando in particolare l'articolo 102 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 si rileva che il posto di direttore amministrativo è riservato al personale della carriera direttiva amministrativa degli ospedali oppure a quello della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità. Nel primo caso vengono chiesti 5, 4, 3 anni di servizio da direttore o vice direttore amministrativo o 12, 10, 8 anni di servizio indifferenziato nella carriera direttiva in rapporto alla qualifica di regionale, provinciale, zonale dell'ospedale in cui il

posto viene messo a concorso; nel secondo caso, almeno la qualifica di ispettore generale o di direttore di sezione con 12, 10, 8 anni di servizio in rapporto rispettivamente alla classifica regionale, provinciale e zonale dell'ospedale in cui il posto è messo a concorso.

Il concorso per posti di vice direttore amministrativo (articolo 103) è aperto al personale con funzioni direttive degli enti ospedalieri, dei comuni, delle provincie e delle amministrazioni dello Stato con oltre cinque anni di anzianità nelle funzioni.

Il concorso per posti di capo ripartizione o divisione amministrativa (articolo 104) è infine limitato al solo personale ospedaliero che espletò funzioni direttive, con rinvio al regolamento dei singoli enti ospedalieri per la definizione del numero degli anni di servizio.

Da un esame dei requisiti posti dal legislatore delegato appare possibile, attraverso lievi modifiche, ottenere un maggior afflusso di candidati ai concorsi per dirigenti amministrativi degli ospedali, migliorando la stessa *ratio* che presiede alle norme in questione.

Si deve innanzitutto notare che il personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità e quello della carriera direttiva amministrativa delle amministrazioni provinciali e comunali possiedono, in relazione ai fini istituzionali delle rispettive amministrazioni, preparazione ed esperienza nel settore sanitario che rendono plausibile la loro partecipazione ai concorsi per dirigenti amministrativi degli ospedali; è pertanto opportuna la loro presenza tra i candidati di tutti i concorsi di cui trattasi e non soltanto di alcuni come oggi previsto dal legislatore delegato.

Tale estensione viene considerata valida anche nel caso del concorso per posti di direttore amministrativo, che non prevede oggi la possibilità di accesso per il personale direttivo delle provincie e dei comuni. Oltre alla preparazione specifica già ricordata si ritiene infatti che l'assunzione e la permanenza per 10, 8, 6 anni nella carriera direttiva delle amministrazioni locali rappresen-

tino una garanzia (da verificare peraltro con il concorso) per il possesso delle conoscenze e della esperienza necessarie a ricoprire il ruolo di direttore amministrativo di ente ospedaliero, per il quale si richiedono in particolare capacità organizzative e di coordinamento oltre ad una solida preparazione giuridica per assicurare la legittimità degli atti intrapresi dagli amministratori.

Per il concorso al posto di capo ripartizione o divisione amministrativa la mancata previsione della possibilità di partecipazione per il personale della carriera direttiva amministrativa dei comuni, delle provincie e delle amministrazioni dello Stato appare una lacuna del legislatore delegato. Infatti, se tale possibilità è stata riconosciuta per il posto di vice direttore — che costituisce il secondo grado dell'ente ospedaliero — con l'intento di assicurare una più ampia selezione da parte dell'ospedale, si ritiene, anche alla luce delle esperienze maturate nel frattempo, che tale possibilità di selezione debba essere ricercata a maggior ragione nei confronti dei capi ripartizione o divisione. Questi dirigenti infatti, mentre rivestono un minor grado nella gerarchia dell'ente — il terzo — e quindi una minore responsabilità decisionale, espletano funzioni direttive di fondamentale importanza essendo preposti a singoli settori della direzione amministrativa dell'ospedale (personale, ragioneria, economato, provveditorato, eccetera) dove la immissione di specifiche competenze maturate in altre branche della pubblica amministrazione può facilitare quella osmosi di conoscenze e di tecniche che appare particolarmente utile in un momento di espansione e di consolidamento dell'attività ospedaliera.

Sembra tuttavia opportuno, essendo stato così ampliato il bacino di affluenza dei candidati al posto di capo ripartizione o divisione amministrativa, precisare l'anzianità di servizio nella carriera direttiva amministrativa degli enti ospedalieri, dei comuni, delle provincie e delle amministrazioni dello Stato, stabilendola in tre anni, al fine di armonizzarla con quella indicata dall'artico-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo 103 per i concorsi a posti di vice direttore.

L'espressione « anzianità di servizio con funzioni direttive », usata negli articoli 103 e 104, deve essere infine sostituita con quella « anzianità di servizio nella carriera direttiva amministrativa », per garantire una perfetta uguaglianza del requisito presso tutte le amministrazioni. Per il concorso a posti di vice direttore è tuttavia indispensabile che siano state ricoperte, almeno per tre anni, funzioni di dirigente (ossia responsa-

bile di uffici, divisioni, ripartizioni, eccetera) che non coincidono necessariamente con quelle di appartenente alla carriera direttiva amministrativa.

In base a quanto sin qui proposto, l'unito disegno di legge prevede conseguenti modifiche agli alinea degli articoli 102, 103, 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativi al requisito dell'anzianità di servizio per l'ammissione ai citati concorsi per dirigenti amministrativi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'ultimo alinea del primo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è così modificato:

« ovvero:

anzianità di servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva amministrativa di enti ospedalieri, ovvero di amministrazioni provinciali o comunali, ovvero del Ministero della sanità con almeno la qualifica di direttore di sezione, non inferiore ad anni 12 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni 10 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni 8 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona ».

**Art. 2.**

L'ultimo alinea del primo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è così modificato:

« anzianità di servizio di almeno 5 anni nella carriera direttiva amministrativa presso enti ospedalieri, comuni, provincie o amministrazioni dello Stato, di cui tre con funzioni dirigenziali ».

**Art. 3.**

L'ultimo alinea del primo comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è così modificato:

« anzianità di servizio di tre anni nella carriera direttiva amministrativa presso enti ospedalieri, comuni, provincie o amministrazioni dello Stato ».